



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GORIZIA
Via XXIV Maggio, 1 – 34170 Gorizia
Tel. +39 0481 534430 – fax +39 0481 534334
dp.gorizia@lnd.it dp.gorizia.lndfvg@pec.it
<https://friuliveneziagiulia.lnd.it>



STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 17/10/2023

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	2
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	2
CIRCOLARE N. 22 DELLA L.N.D.	2
CIRCOLARE N. 23 DELLA L.N.D. – CENTRO STUDI TRIBUTARI	2
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	2
SVINCOLI ART. 109	2
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	2
SVINCOLO PER INATTIVITÀ GIOVANI CALCIATORI	2
INCONTRI INFORMATIVI	3
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI CLUB S.S. 2023/2024 - COSTITUZIONE E RINNOVO PER I CLUB DI 1° LIVELLO: MODALITÀ E SCADENZE	3
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE	6
DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2023/2024.....	6
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	7
CALENDARIO RAGGRUPPAMENTI PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI – FASE AUTUNNALE	7
RITIRO TESSERAMENTI S.G.S. – DIRIGENTI - DILETTANTI	7
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	7
RISULTATI GARE	7
GIUSTIZIA SPORTIVA	7
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	7

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Circolare n. 22 della L.N.D.

Alleghiamo al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 22 della L.N.D. 12/10/2023, inerente "Guida pratica aggiornata per la gestione dei lavoratori sportivi attraverso la piattaforma del Registro delle attività sportive dilettantistiche".

Circolare n. 23 della L.N.D. – Centro Studi Tributarî

Alleghiamo al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 23 della L.N.D. 16/10/2023, inerente "Sport Bonus – Erogazioni liberali in denaro per la realizzazione e/o interventi su impianti pubblici sportivi – Credito d'imposta ex comma 614 della Legge 29 dicembre 2022, n. 198 – Apertura della 2^ finestra 2023.""

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

SVINCOLI ART. 109

Trascriviamo qui di seguito il nominativo del calciatore svincolato in base all'art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
...omissis...			
5.776.666	VENICA Simone	21.01.2003	PRO ROMANS MEDEA

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

SVINCOLO PER INATTIVITÀ GIOVANI CALCIATORI

Esamine le domande di annullamento del tesseramento presentate prima dell'inizio dell'attività 2023/24, dai giovani calciatori e dagli esercenti la potestà genitoriale in accordo con le società per la quale è stato sottoscritto;

si delibera

lo svincolo dei seguenti giovani calciatori:

DI BERT FEDERICO	28.05.2011	ARIS SAN POLO CALCIO	matr. 3.934.972
DI BERT MICHELANGELO	04.11.2013	ARIS SAN POLO CALCIO	matr. 3.934.976

I giocatori potranno sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data del presente comunicato.

INCONTRI INFORMATIVI

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

La sottoelencata Società, in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s. 2023-2024, organizza il seguente incontro informativo rivolto a genitori/parenti degli atleti, dirigenti accompagnatori e tecnici:

- **U.S. AZZURRA**

Titolo: "Ambienti di Apprendimento del giocatore 2030"

Data e ora: mercoledì 18 ottobre 2023, ore 18.30.

Luogo: impianto sportivo "E.Bonanseas", via della Colonia 15, Straccis, Gorizia.

Relatori: Simone Rizzo, Allenatore UEFA B, Responsabile Tecnico Centro Federale Territoriale (CFT) di Farra e Capriva d'Isonzo (GO) e Area di Sviluppo Territoriale (AST) Trieste e Gorizia; Eric Iansig, Delegato Regionale FIGC Settore Giovanile e Scolastico (SGS) per l'Attività di Base, Allenatore UEFA B, Laurea magistrale scienze dello sport.

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI CLUB S.S. 2023/2024 - COSTITUZIONE E RINNOVO PER I CLUB DI 1° LIVELLO: MODALITÀ E SCADENZE

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:

Come previsto dal Comunicato Ufficiale n.1 e dal Comunicato Ufficiale n.9 "Sistema di qualità dei club giovanili" del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, pubblicati rispettivamente il 7/7/2023 e il 9/8/2023 (entrambi scaricabili dal seguente link: [MATERIALE UTILE E/O DA SCARICARE s.s. 2023/2024 | FIGC](#)), e in base a quanto già pubblicato nel CU FVG n.10 del 22/8/2023, nel CU FVG 12 del 25/8/2023 e nel CU FVG n. 21 del 19/9/2023:

- 1) tutte le Società che svolgono attività giovanile anche se in un a sola delle categorie giovanili** (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi) consegneranno la **Dichiarazione di Impegno** a rispettare i requisiti minimi richiesti per il riconoscimento del 1° Livello (allegato 4a - Clicca [QUI](#) per scaricare l'allegato 4a). **Diversamente, tali club saranno considerati "Club non classificati"**

Per i Club di 1 Livello, la Dichiarazione di impegno (*Modulo richiesta riconoscimento Club*) di cui sopra **doveva essere inviata alla FIGC Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia (friuliveneziagiulia.sgs@figc.it) entro il termine del 30 settembre 2023;**

- 2) tutte le Società che svolgono attività giovanile anche se in una sola delle categorie giovanili** (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi) dovranno presentare il **Modulo/Modello di presentazione della società** (allegato n.2 del CU n.9 – il file in formato DOC è allegato al presente CU). **Diversamente, tali club saranno considerati "Club non classificati"**

Tale modulo andrà inviato **ENTRO la seguente scadenza:**

- Club di 1° Livello: **entro il 30 ottobre 2023**
(e comunque, con scadenza perentoria, entro e non oltre il 31 Dicembre 2023, termine entro il quale potrà anche essere aggiornato).

Tale modulo andrà inviato via mail:

- a) all'Ufficio del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico (friuliveneziagiulia.sgs@figc.it)
- b) alla Delegazione LND territorialmente competente, da allegare anche alla domanda di partecipazione/iscrizione all'attività ufficiale locale.

Le società che svolgono attività giovanile anche se in una sola delle categorie giovanili e che non presentano la *Dichiarazione di impegno* e non presentano il *Modulo di Presentazione della società* saranno qualificati come "Club non classificati".

Sono definiti CLUB “NON CLASSIFICATI” (CU SGS n.9 del 9/8/2023):

a) i Club che non rispettano i requisiti minimi previsti dalle Obbligatorietà dei tecnici. In caso di tale condizione, alla Società non sarà possibile autorizzare l'organizzazione di propri Tornei giovanili,

b) i Club che non hanno presentato il “Modulo di Presentazione della Società” (Censimento SGS). In caso di tale condizione, alla Società non sarà possibile autorizzare l'organizzazione di propri Tornei giovanili e non sarà consentita la partecipazione ai campionati regionali della successiva stagione sportiva.

NB: le scadenze degli adempimenti per le società del Friuli Venezia Giulia possono essere diverse da quelle previste dal CU SGS n.9 del 9/8/2023 e relativi allegati in quanto le scadenze inserite in quest'ultimo CU e allegati corrispondono a quelle in cui il coordinamento regionale deve informare il Settore nazionale dei club oggetto di regolare riconoscimento. Anticipando le scadenze c'è la possibilità per il Coordinamento regionale di fornire le dovute informazioni alle società in difetto per permettere loro di adempiere a quanto previsto.

Fermo restando i Club che hanno già fatto richiesta di essere qualificati di 2 e 3 Livello (CU FVG n.20 del 15/9/2023 [index.php \(Ind.it\)](http://index.php (Ind.it))), di seguito l'elenco delle società che hanno inviato la **Dichiarazione di impegno** a rispettare i requisiti minimi richiesti per il riconoscimento del 1° Livello (rispettando la scadenza per essere Club di 1 Livello) e che aggiorna quello pubblicato sul CU FVG n.31 del 10/10/2023:

DELEGAZIONE DI GORIZIA

ASD CALCIO PIERIS 1975
ASD MOSSA
ASD RONCHI CALCIO
SSD SOVODNJE

DELEGAZIONE DI PORDENONE

ASD ARZINO
ASD COMUNALE FONTANAFREDDA
ASD MANIAGO
ASD POLCENIGO BUDOIA
ASD REAL CASTELLANA
ASD SARONE CANEVA
ASD SAS CASARSA
ASD TORRE
ASD UNION RORAI
ASD VIVAI COOP RAUSCEDO/GRAVIS

DELEGAZIONE DI TRIESTE

ASD DOMIO CALCIO
ASD FC PRIMORJE
ASD ROIANESE
ASD SISTIANA SELJAN
ASD ZAULE RABUIESE

DELEGAZIONE DI UDINE

ASD ACADEMY ANCONA
ASD AMICI DELLO SPORT VISCO
ASD BUJESE
ASD CENTRO SEDIA CALCIO NATISONE
ASD COMUNALE POCENIA
ASD CUSSIGNACCO
ASD DEPORTIVO JUNIOR
ASD FORUM JULII
ASD FULGOR
ASD MAIANESE
ASD MANZANESE

ASD MORUZZO
ASD NUOVA OSOPPO
ASD RIVE D'ARCANO FLAIBANO
ASD RIVOLTO
ASD SANTAMARIA
ASD SEVEGLIANO-FAUGLIS
ASD TOLMEZZO CARNIA
ASD UNIONE CALCIO 3 STELLE
ASD UNIONE SPORTIVA PALAZZOLO
ASD UP REANESE
ASD VARMESE
US PRO FAGAGNA
ASD TARENTINA
ASD UNIONE BASSO FRIULI

DELEGAZIONE DI TOLMEZZO

ASD MOBILIERI SUTRIO
ASD VELOX PAULARO

IMPORTANTE: Si invitano le società che non l'hanno ancora fatto ad inviare la **Dichiarazione di impegno** a rispettare i requisiti minimi richiesti per il riconoscimento del 1° Livello alla FIGC Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia (friuliveneziagiulia.sgs@figc.it) entro il termine del 30 ottobre 2023, scadenza da intendersi pertanto prorogata rispetto a quella DEL 30/9/2023 prevista dal CU FVG n. 21 del 19/9/2023.

Fermo restando i Club che hanno già fatto richiesta di essere qualificati di 2 e 3 Livello (CU FVG n.20 del 15/9/2023 [index.php \(lnd.it\)](#)), di seguito l'elenco delle società che hanno inviato il **Modulo/Modello di presentazione della società** e che aggiorna quello pubblicato sul CU FVG n.31 del 10/10/2023:

DELEGAZIONE DI GORIZIA

ASD CALCIO PIERIS 1975
ASD MOSSA
ASD RONCHI CALCIO
SSD SOVODNJE

DELEGAZIONE DI PORDENONE

ASD AC CORDENONESE 3S
ASD AC CORVA
ASD. VIVAI COOP RAUSCEDO/GRAVIS
ASD COMUNALE FONTANAFREDDA
ASD MANIAGO
ASD POLCENIGO BUDOIA
ASD PRO FAGNIGOLA
ASD REAL CASTELLANA
ASD SAS CASARSA

DELEGAZIONE DI TRIESTE

ASD DOMIO CALCIO
ASD ZAULE RABUIESE

DELEGAZIONE DI UDINE

ASD ACADEMY ANCONA
ASD ARTENIESE
ASD AURORA BUONACQUISTO
ASD COMETA AZZURRA
ASD DEPORTIVO JUNIOR

ASD FORUM JULII
ASD FULGOR
ASD MOIMACCO
ASD MORUZZO
ASD OL3
ASD RIVE D'ARCANO FLAIBANO
ASD SEVEGLIANO-FAUGLIS
ASD TOLMEZZO CARNIA
ASD UNIONE CALCIO 3 STELLE
ASD UP REANESE
ASD VARMESE
US PRO FAGAGNA
ASD TARCENTINA
ASD UNIONE BASSO FRIULI

DELEGAZIONE DI TOLMEZZO

ASD MOBILIERI SUTRIO
ASD VELOX PAULARO
ASD TARVISIO
ASD OVARESE

IMPORTANTE: la scadenza per l'invio alla FIGC Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia (friuliveneziagiulia.sgs@figc.it) del *Modulo/Modello di presentazione della Società* per il riconoscimento del 1° Livello è confermata per il giorno 30 ottobre 2023.

Per eventuali richieste o chiarimenti rispetto agli elenchi di cui sopra, si invitano le società a scrivere esclusivamente a friuliveneziagiulia.sgs@figc.it

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 07 Luglio 2023 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui possono essere coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria:

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
...omissis...		
Pulcini Misti		
BUFANO GAIA	03/04/2012	ASD UNIONE FRIULI ISONTINA

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

CALENDARIO RAGGRUPPAMENTI PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI – FASE AUTUNNALE

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, di cui fa parte integrante, si trasmette il calendario dei Raggruppamenti “Primi Calci e Piccoli Amici” – Fase Autunnale.

Eventuali discordanze sugli orari e sui campi di gioco **dovranno essere tempestivamente segnalate** alla scrivente Delegazione Provinciale.

Si allega inoltre il fac-simile del referto gara (Piccoli Amici e Primi Calci) ed il “Regolamento e linee tecniche di indirizzo”.

Si ricorda alle società ospitanti i raggruppamenti che: ***“Il referto arbitrale, compilato accuratamente in ogni sua parte, unitamente ad una copia degli elenchi formazione squadra ed all’eventuale supplemento di referto, DEVE PERVENIRE alla Delegazione competente entro e NON oltre la disputa della gara successiva. Inoltre, qualora il referto non pervenisse alla Delegazione entro il termine di 10 giorni dalla disputa della gara, saranno applicati i previsti provvedimenti disciplinari.”***

In caso di impossibilità a partecipare al raggruppamento la società interessata è tenuta ad avvisare tempestivamente sia la Delegazione che la società ospitante entro le ore 12.00 del giovedì antecedente il raggruppamento.

RITIRO TESSERAMENTI S.G.S. – DIRIGENTI - DILETTANTI

Le Società sottoelencate sono pregate di ritirare, presso gli uffici della Delegazione, i tesseramenti di quanto in oggetto:

Aquileia, Mladost Sportno Zdruzenje, Poggio, Pro Cervignano Muscoli, Romana Monfalcone, Terzo, Torviscosa, ed U. Fincantieri Monfalcone.

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Nessuna comunicazione.

RISULTATI GARE

Nessuna comunicazione.

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vicepresidente

avv. Priscilla Bortolin, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell’A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato, nel corso della riunione del 11.10.2023, tenutasi in

Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

Deferimento TFT-SD 04/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Armando MARSON, Fabrizio AMBROSIO, Cristian BIZZARO, Nazareno CRICENTI, Pavel PECORA e ASD PALMA CALCIO

Il deferimento. Con atto del 18 settembre 2023, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia il sig. ARMANDO MARSON, il sig. FABRIZIO AMBROSIO, il sig. CRISTIAN BIZZARO, il sig. NAZARENO CRICENTI, il sig. PAVEL PECORA e la società ASD PALMA CALCIO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le seguenti condotte:

1- il Sig. ARMANDO MARSON, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Palma Calcio, per:

- a) la violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale *<<per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Palma Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei seguenti calciatori, nonché per aver consentito e comunque non impedito che gli stessi prendessero parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Palma Calcio, alle gare per ciascuno di seguito indicate: calciatore sig. Jacopo Tornabene alle gare Atlas Football Club – Palma Calcio del 4.3.2023 ed Unione Friuli Isontina – Palma Calcio del 18.3.2023, entrambe valide per il campionato Esordienti; la calciatrice sig.ra Matilde Di Matteo alle gare Triestina Calcio 1918 – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Azzurra sq. B dell'11.3.2023, Palma Calcio – Pol. San Marco del 18.3.2023 ed Audax Sanrocchese – Palma Calcio del 25.3.2023, tutte valide per il campionato Pulcini; la calciatrice sig.ra Giulia Motisi alle gare Palma Calcio – Azzurra sq. B dell'11.3.2023 e Palma Calcio – Pol. San Marco del 18.3.2023, entrambe valide per il campionato Pulcini; il calciatore sig. Michele Iavazzo alla gara Audax Sanrocchese – Palma Calcio del 25.3.2023, valida per il campionato Pulcini; i calciatori sigg.ri Francesco Colavini e Christian Langella alle gare Triestina Calcio 1918 – Palma Calcio del 4.3.2023 ed Audax Sanrocchese – Palma Calcio del 25.3.2023, entrambe valide per il campionato Pulcini; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori indicati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa >>*;
- b) la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. *<<per avere lo stesso, in occasione delle gare Triestina Calcio 1918 – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Azzurra sq. B dell'11.3.2023, Palma Calcio – Pol. San Marco del 18.3.2023 ed Audax Sanrocchese – Palma Calcio del 25.3.2023, tutte valide per il campionato Pulcini, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Palma Calcio nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Matilde Di Matteo, Giulia Motisi, Michele Iavazzo, Francesco Colavini e Christian Langella, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi>>*;
- c) la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. *<<per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Palma Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei sig.ri Nazareno Cricenti, Fabrizio Ambrosio, Pavel Pecora e Cristian Bizzaro, nonché per aver consentito agli stessi, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigenti accompagnatori ufficiali, dirigente, allenatore, nonché dirigente arbitro, e nello specifico: - sig. Nazareno Cricenti, dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Palma Calcio in occasione quantomeno delle gare Atlas Football Club – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Cronos dell'11.3.2023, Unione Friuli Isontina – Palma Calcio del 18.3.2023, Palma Calcio – Azzurra del 25.3.2023, tutte valide per il campionato Esordienti; sig. Fabrizio Ambrosio, dirigente allenatore in occasione quantomeno delle gare Atlas Football Club – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Cronos dell'11.3.2023, Unione Friuli Isontina – Palma Calcio del 18.3.2023 e Palma Calcio – Azzurra del 25.3.2023, tutte valide per il campionato Esordienti; sig. Cristian Bizzaro, dirigente allenatore in occasione quantomeno delle gare Triestina Calcio 1918 – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Azzurra sq. B dell'11.3.2023, Palma Calcio – Pol. San Marco del*

18.3.2023 ed Audax Sanrocchese – Palma Calcio del 25.3.2023, tutte valevoli per il campionato Pulcini; sig. Pavel Pecora, dirigente arbitro in occasione quantomeno delle gare Palma Calcio – Azzurra sq. B dell'11.3.2023 e Palma Calcio – Pol. San Marco del 18.3.2023, entrambe valevoli per il campionato Pulcini, nonché Palma Calcio – Cronos dell'11.3.2023 e Palma Calcio – Azzurra del 25.3.2023, entrambe valevoli per il campionato Esordienti>>;

- d) la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. ed all'art. 39 comma 1, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico ed a quanto previsto dalla Sezione 1) lett. c) attività di base, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 dell'1 luglio 2022 *<<per avere lo stesso non ottemperato all'obbligo di dotarsi per la stagione 2022 - 2023 di un allenatore abilitato>>;*

2 - il Sig. NAZZARENO CRICENTI, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Palma Calcio, per:

- a) la violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. *<<per avere lo stesso, quantomeno in occasione delle gare Atlas Football Club – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Cronos dell'11.3.2023, Unione Friuli Isontina – Palma Calcio del 18.3.2023 e Palma Calcio – Azzurra del 25.3.2023, valevoli per il campionato Esordienti, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara della squadra schierata dalla società A.S.D. Palma Calcio nelle quali sono indicati il nominativo del calciatore sig. Jacopo Tornabene, del dirigente allenatore sig. Fabrizio Ambrosio e del dirigente arbitro sig. Pavel Pecora, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi>>;*
- b) la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. *<<per avere lo stesso, quantomeno in occasione delle gare Atlas Football Club – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Cronos dell'11.3.2023, Unione Friuli Isontina – Palma Calcio del 18.3.2023 e Palma Calcio – Azzurra del 25.3.2023, tutte valevoli per il campionato Esordienti, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Palma Calcio pur non essendo tesserato per tale società>>;*

3 - il Sig. FABRIZIO AMBROSIO, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Palma Calcio, per:

- a) la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. *<<per avere lo stesso, quantomeno in occasione delle gare Atlas Football Club – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Cronos dell'11.3.2023, Unione Friuli Isontina – Palma Calcio del 18.3.2023 e Palma Calcio – Azzurra del 25.3.2023, tutte valevoli per il campionato Esordienti, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente allenatore della squadra schierata dalla A.S.D. Palma Calcio pur non essendo tesserato per tale società>>;*
- b) la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. ed all'art. 39 comma 1 lett. Ga) del Regolamento del Settore Tecnico ed a quanto previsto dalla Sezione 1) lett. c) attività di base, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 dell'1 luglio 2022, *<<poiché iscritto all'Albo del Settore Tecnico ma non tesserato ha svolto quantomeno in occasione delle gare Atlas Football Club – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Cronos dell'11.3.2023, Unione Friuli Isontina – Palma Calcio del 18.3.2023 e Palma Calcio – Azzurra del 25.3.2023, tutte valevoli per il campionato Esordienti, il ruolo di dirigente allenatore al posto di un allenatore abilitato di cui la società non si è dotata>>;*

4 - il Sig. CRISTIAN BIZZARO, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Palma Calcio, per:

- a) la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. *<<per avere lo stesso, quantomeno in occasione delle gare Triestina Calcio 1918 – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Azzurra sq. B dell'11.3.2023, Palma Calcio – Pol. San Marco del 18.3.2023 ed Audax Sanrocchese – Palma Calcio del 25.3.2023, tutte valevoli per il campionato Pulcini, assunto la qualifica e svolto il ruolo*

di dirigente allenatore della squadra schierata dalla A.S.D. Palma Calcio pur non essendo tesserato per tale società>>;

- b) la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. ed all'art. 39, comma 1 lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico ed a quanto previsto dalla Sezione 1) lett. c) attività di base, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 dell'1 luglio 2022 *<<poiché pur non abilitato, privo della idonea qualifica, non iscritto all'Albo del Settore Tecnico, e non tesserato ha svolto quantomeno in occasione delle gare Triestina Calcio 1918 – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Azzurra sq. B dell'11.3.2023, Palma Calcio – Pol. San Marco del 18.3.2023 ed Audax Sanrocchese – Palma Calcio del 25.3.2023, tutte valide per il campionato Pulcini, il ruolo di dirigente allenatore al posto di un allenatore abilitato di cui la società non si è dotata>>;*

5 - il Sig. PAVEL PECORA, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Palma Calcio, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. *<<per avere lo stesso, quantomeno in occasione delle gare Palma Calcio – Azzurra sq. B dell'11.3.2023 e Palma Calcio – Pol. San Marco del 18.3.2023, entrambe valide per il campionato Pulcini, nonché Palma Calcio – Cronos dell'11.3.2023 e Palma Calcio – Azzurra del 25.3.2023, entrambe valide per il campionato Esordienti, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente arbitro per la A.S.D. Palma Calcio, pur non essendo tesserato per tale società >>;*

6 - la società ASD PALMA CALCIO a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Armando Marson, Nazzareno Cricenti, Fabrizio Ambrosio, Cristian Bizzaro e Pavel Pecora, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La convocazione e le conclusioni. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con decreto del 20 settembre 2023 è stata fissata l'udienza del 11.10.2023.

Alla riunione del 11.10.2023 dinanzi al TFT è comparsa la Procura Federale in persona dell'Avv. Mauro Taddeucci Sassolini, Sostituto Procuratore Federale (mediante collegamento da remoto), nonché il sig. ARMANDO MARSON per sé e per la ASD Palma Calcio.

Preliminarmente, il sig. Armando Marson, per la sua posizione personale e per l'ASD Palma Calcio, chiedeva di poter definire il procedimento ai sensi dell'art. 127 CGS concordando la sanzione con il rappresentante della Procura Federale, che aderiva all'istanza, nei seguenti termini:

- Armando MARSON: mesi 7 (sette) di inibizione (sanzione base mesi 10)
- ASD PALMA CALCIO: Euro 400,00 di ammenda (sanzione base Euro 600,00).

Il TFT, preso atto di quanto sopra, dava quindi inizio alla trattazione del procedimento nei confronti degli altri deferiti, sig. Nazzareno CRICENTI, sig. Fabrizio AMBROSIO, sig. Cristian BIZZARO e sig. Pavel PECORA, non presenti benché convocati presso l'ASD Palma Calcio.

Il dibattimento.

Il rappresentante della Procura Federale, Avv. Mauro Taddeucci Sassolini, preliminarmente richiamando gli esiti delle indagini compiute, concludeva nei seguenti termini:

- quanto al sig. Nazzareno Cricenti, 6 (sei) mesi di inibizione;
- quanto al sig. Fabrizio Ambrosio, 6 (sei) mesi di inibizione;
- quanto al sig. Cristian Bizzaro, 6 (sei) mesi di inibizione;
- quanto al sig. Pavel Pecora, 6 (sei) mesi di inibizione.

La motivazione.

In fatto la vicenda trae origine dalla condotta della ASD Palma Calcio, la quale avrebbe schierato in posizione irregolare i seguenti calciatori: il calciatore sig. Jacopo Tornabene nelle gare Atlas Football Club – Palma Calcio del 4.3.2023 ed Unione Friuli Isontina – Palma Calcio del 18.3.2023, entrambe valide per il campionato Esordienti; la calciatrice sig.ra Matilde Di Matteo nelle gare Triestina Calcio 1918 – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Azzurra sq. B dell'11.3.2023, Palma Calcio – Pol. San Marco del 18.3.2023 ed Audax Sanrocchese – Palma Calcio del 25.3.2023, tutte valide per il campionato Pulcini; la calciatrice sig.ra Giulia Motisi nelle gare Palma Calcio – Azzurra sq. B dell'11.3.2023 e Palma Calcio – Pol. San Marco del 18.3.2023, entrambe valide per il campionato Pulcini; il calciatore sig. Michele Iavazzo nella gara Audax

Sanrocchese – Palma Calcio del 25.3.2023 valevole per il campionato Pulcini; i calciatori sigg.ri Francesco Colavini e Christian Langella nelle gare Triestina Calcio 1918 – Palma Calcio del 4.3.2023 ed Audax Sanrocchese – Palma Calcio del 25.3.2023, entrambe valevoli per il campionato Pulcini.

Inoltre, dagli atti del procedimento sarebbe emerso che i sigg.ri Nazzareno Cricenti, Fabrizio Ambrosio, Pavel Pecora e Cristian Bizzaro, benché privi di tesseramento per la società A.S.D. Palma Calcio, avrebbero svolto i ruoli ed i compiti di dirigenti accompagnatori ufficiali, di allenatore, nonché di dirigente arbitro, e specificatamente: il sig. Nazzareno Cricenti il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Palma Calcio in occasione quantomeno delle gare Atlas Football Club – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Cronos dell'11.3.2023, Unione Friuli Isontina – Palma Calcio del 18.3.2023 e Palma Calcio – Azzurra del 25.3.2023, tutte valevoli per il campionato Esordienti; il sig. Fabrizio Ambrosio il ruolo di dirigente allenatore in occasione quantomeno delle gare Atlas Football Club – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Cronos dell'11.3.2023, Unione Friuli Isontina – Palma Calcio del 18.3.2023 e Palma Calcio – Azzurra del 25.3.2023, tutte valevoli per il campionato Esordienti; il sig. Cristian Bizzaro il ruolo di dirigente allenatore pur non essendo abilitato, in occasione quantomeno delle gare Triestina Calcio 1918 – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Azzurra sq. B dell'11.3.2023, Palma Calcio – Pol. San Marco del 18.3.2023 ed Audax Sanrocchese – Palma Calcio del 25.3.2023, tutte valevoli per il campionato Pulcini; il sig. Pavel Pecora il ruolo di dirigente arbitro in occasione quantomeno delle gare Palma Calcio – Azzurra sq. B dell'11.3.2023 e Palma Calcio – Pol. San Marco del 18.3.2023, entrambe valevoli per il campionato Pulcini, nonché Palma Calcio – Cronos dell'11.3.2023 e Palma Calcio – Azzurra del 25.3.2023, entrambe valevoli per il campionato Esordienti.

Notificato a tutti gli interessati l'avviso di conclusione delle indagini, la Procura Federale disponeva il deferimento dei sigg.ri ARMANDO MARSON, FABRIZIO AMBROSIO, CRISTIAN BIZZARO, NAZARENO CRICENTI, PAVEL PECORA e della società ASD PALMA CALCIO per rispondere ciascuno degli addebiti loro rispettivamente ascritti come specificati nei capi di incolpazione sopra trascritti.

Tanto premesso in fatto, venendo ad affrontare in diritto le distinte posizioni degli incolpati, ritiene il TFT, relativamente al sig. ARMANDO MARSON e alla società ASD PALMA CALCIO, che la loro richiesta di definizione del procedimento ex art. 127 C.G.S. possa essere accolta, considerando congrua e corretta la quantificazione emersa in seguito all'accordo delle parti. Il fatto contestato, infatti, risulta documentalmente provato ed è stato, inoltre, lealmente confermato dallo stesso sig. Armando Marson in sede di audizione disposta dalla Procura Federale, con comportamento che non può che essere apprezzato e di cui si è tenuto conto nella determinazione della sanzione finale.

L'efficacia dell'accordo, ai sensi dell'art. 127 CGS, comporta ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, alle condizioni previste dallo stesso articolo in particolare per la posizione della Società.

Relativamente agli altri deferiti, sigg.ri Nazzareno Cricenti, Fabrizio Ambrosio, Pavel Pecora e Cristian Bizzaro, le condotte considerate censurabili nel caso di specie trovano fondamento nella normativa in materia di tesseramento dei dirigenti, dei collaboratori e dei calciatori contenuta nelle N.O.I.F. come richiamate dal Codice di Giustizia Sportiva. In particolare, l'art. 37 NOIF prescrive che il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva debba essere effettuato all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza, definendo così in modo preciso l'arco temporale in cui gli adempimenti formali relativi all'organigramma societario devono essere compiuti.

Nel caso che ci occupa, risulta documentalmente provato, ed è inoltre stato confermato in sede di audizione del sig. Armando Marson da parte della Procura federale, che i sigg.ri Nazzareno Cricenti, Fabrizio Ambrosio, Pavel Pecora e Cristian Bizzaro, benché non tesserati per la società ASD Palma Calcio, abbiano svolto, rispettivamente, i ruoli ed i compiti di dirigenti accompagnatori ufficiali (sig. Cricenti), di allenatore (sigg.ri Ambrosio e Bizzaro) e di dirigente arbitro (sig. Pecora). Risulta, altresì, agli atti che il sig. Nazareno Cricenti abbia sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara, quantomeno in occasione delle gare Atlas Football Club – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Cronos dell'11.3.2023, Unione Friuli Isontina – Palma Calcio del 18.3.2023 e Palma Calcio – Azzurra del 25.3.2023, valevoli per il campionato Esordienti, nelle quali sono indicati i nominativi del calciatore sig. Jacopo Tornabene, del dirigente allenatore sig. Fabrizio Ambrosio e del dirigente arbitro sig. Pavel Pecora, attestando, dunque, in maniera

non veridica il regolare tesseramento degli stessi, in violazione dell'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

Ritiene, infine, il TFT provato documentalmente il fatto che i sigg.ri Fabrizio Ambrosio e Cristian Bizzaro, pur non abilitati, privi della idonea qualifica, non iscritti all'Albo del Settore Tecnico e non tesserati, abbiano svolto il ruolo di dirigente allenatore al posto di un allenatore abilitato di cui la società non si è dotata, quantomeno, rispettivamente, il sig. Fabrizio Ambrosio in occasione delle gare Atlas Football Club – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Cronos dell'11.3.2023, Unione Friuli Isontina – Palma Calcio del 18.3.2023 e Palma Calcio – Azzurra del 25.3.2023, tutte valevoli per il campionato Esordienti, e il sig. Cristian Bizzaro in occasione delle gare Triestina Calcio 1918 – Palma Calcio del 4.3.2023, Palma Calcio – Azzurra sq. B dell'11.3.2023, Palma Calcio – Pol. San Marco del 18.3.2023 ed Audax Sanrocchese – Palma Calcio del 25.3.2023, tutte valevoli per il campionato Pulcini, in violazione dell'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. che prevede che le società possono avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico.

I comportamenti oggetto di deferimento sono di una certa gravità, tenendo conto del fatto che il mancato tesseramento determina l'inapplicabilità delle coperture assicurative ed espone altresì i dirigenti della Società a responsabilità personali di non poco momento.

Pertanto, con riferimento ai sigg.ri Nazzareno Cricenti, Fabrizio Ambrosio, Pavel Pecora e Cristian Bizzaro, ritiene il TFT Friuli Venezia Giulia congrua e proporzionata alle fattispecie in contestazione l'irrogazione, per ciascuno, della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al Sig. **Armando Marson**, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della inibizione di mesi 7 (sette, sanzione base mesi 10), e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso;
- quanto al Sig. **Fabrizio Ambrosio**, ritenuta la responsabilità dello stesso per i fatti di cui al deferimento, gli irroga la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione;
- quanto al Sig. **Cristian Bizzaro**, ritenuta la responsabilità dello stesso per i fatti di cui al deferimento, gli irroga la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione;
- quanto al Sig. **Nazzareno Cricenti**, ritenuta la responsabilità dello stesso per i fatti di cui al deferimento, gli irroga la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione;
- quanto al Sig. **Pavel Pecora**, ritenuta la responsabilità dello stesso per i fatti di cui al deferimento, gli irroga la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione;
- quanto alla Società **ASD PALMA CALCIO**, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 400,00 (quattrocento/00, sanzione base euro 600,00), e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della stessa alle condizioni di cui all'art. 127, co. 4 CGS.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblici senza indugio la presente decisione e ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.

Pubblicato ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Gorizia il 17 ottobre 2023.

IL SEGRETARIO
Maurizio Pavanel

IL DELEGATO PROVINCIALE
Antonio Quarta